

## ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Tiberina, ritualmente convocato dal Presidente Vicario on. Avv. Aldo Corazzi per oggi 08 gennaio 2014, ore 16,30, nella sede nazionale in Roma, via Archimede 139, dopo approfondito esame dei precedenti punti all'Ordine del Giorno, all'unanimità dei presenti, approva il seguente documento:

<< Udita la lettura dei provvedimenti giudiziari del Tribunale Civile di Roma, in prima e seconda istanza favorevoli alla nostra Accademia per una assurda azione legale promossa dal Sig. Pinardi, sedicente procuratore e titolare del logo Tiberino, recante il motto "Alterius sic altera poscit opem" dell'Accademia Tiberina, al fine di appropriarsene personalmente, annullando così 200 anni di storia Tiberina contro ogni norma del Codice Civile e del regolamento Tiberino, conseguentemente il Pinardi viene condannato in primo e secondo grado, nella sua pretenziosa richiesta dal predetto Tribunale, esprime il Consiglio stesso piena soddisfazione e plauso alla nostra legale Avvocata Maddalena Ferraiuolo che ha patrocinato con alta professionalità la nostra legittimità e pieno diritto allo svolgimento di ogni iniziativa rientrante nei fini e compiti spettanti alla legittima Accademia Tiberina e alla piena disponibilità del logo storico Tiberino.

Il Consiglio stesso evidenzia che nel mentre, nelle more del giudizio, si era sospesa ogni nostra attività in doveroso rispetto verso l'Organo Giudicante e, in attesa dei conseguenti provvedimenti del Tribunale Civile di Roma, il sedicente "presidente a vita" Fernando Mariotti, con una lettera farneticante, artatamente consigliata, diffamatoria perché falsa nel contenuto e nella forma, convocando una pseudo cerimonia, volgarmente attaccava gli Accademici Tiberini "Anna Maria Partini, Ruggero Partini, Aldo Corazzi, Francesco Petrella, Giorgio Tellan, Antonio Giammarco e tutti coloro che hanno condiviso ecc..".

Al contrario di quanto scritto da Mariotti, lui stesso ben sa e non può mentire come sacerdote, anche se ridotto allo stato laicale dalle Autorità religiose competenti, che tutti coloro da lui offesi hanno goduto e godono di piena e totale stima per le loro doti professionali, culturali e soprattutto morali.

Infatti la Prof.ssa Anna Maria Partini è Consigliere di Amministrazione e vice Presidente dai lontani tempi della Presidenza Istòmin, ha organizzato ogni anno cicli di conferenze di illustri docenti per l'Accademia. L'Avv. Aldo Corazzi è Accademico dal 1971, Consigliere fin dalla Presidenza del Prof. Igor Istòmin e vice Presidente Vicario dal 1989, durante la Presidenza del Prof. Giuseppe Tamburrino, Primo Presidente Emerito della Suprema Corte di Cassazione, e in seguito durante la stessa presidenza Mariotti, fino alle note vicende giudiziarie di Mariotti e ai suoi comportamenti antistatutari, incarico mantenuto con la Presidenza Partini.

L'Avv. Francesco Petrella, oltre che professionalmente attivo come Consigliere, ha presieduto con saggezza e magistralità la Sezione Tiberina Campana. Il Comm. Giorgio Tellan ha organizzato qualificate mostre d'arte, di pittura e di poesia, coinvolgendo illustri maestri del settore. Il Dott. Antonio Giammarco ha dato lustro alla nostra Associazione con qualificatissime iniziative nel campo musicale. Ognuno di loro contribuendo anche finanziariamente, quando necessario, alla vita Tiberina. Il Consiglio di Amministrazione respinge, quindi, con sdegno le ingiurie e le diffamazioni di Mariotti, con le riserve di tutela nelle opportune sedi giudiziarie dei singoli e della Associazione Tiberina, ed evidenzia nel merito la falsità di quanto diffuso tra gli ignari Accademici Tiberini d'Italia dalla lettera firmata da Mariotti datata "Ferrara 18 novembre 2013":

- 1) prima che le vicende giudiziarie personali di Mariotti giungessero a situazioni di irreparabilità, gli Avvocati Francesco Petrella e Giovanni Cipollone, Consiglieri di Amministrazione durante la presidenza di Mariotti, e lo stesso Avv. Aldo Corazzi, con incarico di Presidente Vicario, offrirono la propria

disponibilità professionale per far uscire, nei limiti del possibile, Mariotti dalle intricate sue vicende giudiziarie, offerta da lui stesso non accolta;

- 2) i Consiglieri di Amministrazione diffamati nella lettera *de quo*, non solo pagavano le quote sociali annuali, ma prestarono loro denaro all'Accademia nei momenti di difficoltà, come documentato contabilmente e mai restituito; la vice Presidente Prof.ssa Anna Maria Partini provvide altresì ogni anno alla spesa di pubblicazione in volumi dei testi contenenti le conferenze tenute a Roma e da lei stessa organizzate e pagate;
- 3) come Mariotti sa molto bene, i dissidi legali e statutari tra lui e l'intero Consiglio di Amministrazione sorsero quando lui stesso, con persone estranee all'Accademia, organizzò una pseudo università a nome dell'Accademia medesima, episodio che si concluse, come prevedibile, con azione giudiziaria tra Mariotti e gli altri artefici di tale "intrapresa";
- 4) a seguito di ciò Mariotti proseguì autonomamente fuori dallo Statuto, con cooptazione nel Consiglio di persone con atti non approvati nelle forme di rito. L'intero e unanime Consiglio convocò regolare Assemblea dei Soci per l'elezione del Presidente e degli altri organi statutari. Ma Mariotti si sottrasse a tale legittima iniziativa e convocò una riunione nello stesso giorno e ora con persone non legittimate. Alla delegazione inviata dal Consiglio di Amministrazione per esperire un ulteriore bonario tentativo, fu risposto, dal Mariotti e dagli altri, estranei alla vita Tiberina, in maniera volgare e la delegazione fu messa alla porta, con cattive parole. In successiva Assemblea fu eletta Presidente Nazionale dell'Accademia Tiberina la Prof.ssa Anna Maria Partini, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e vice Presidente Vicario l'On. Avv. Aldo Corazzi che, a seguito della sopraggiunta malattia della Prof.ssa Partini, svolge la funzione presidenziale;
- 5) l'appartamento, allora sede dell'Accademia, in via del Vantaggio 22 a Roma, a seguito della lunga vicenda giudiziaria con gli eredi del Prof. Igor Istòmin e successiva trattativa, rientrò nella disponibilità della stessa Accademia ma Mariotti, *uti singulus*, con atto pubblico la trasferì a sé medesimo, informando di ciò solo successivamente il Consiglio d'Amministrazione. A seguito di procedure esecutive riguardanti la persona e la vita privata di Mariotti, il predetto appartamento fu quindi espropriato e venduto per soddisfare i creditori procedenti. Né mai fu rendicontato il Consiglio Tiberino su quanto il grande valore dell'appartamento venduto influì sulla massa debitoria di Mariotti.

I Consiglieri di Amministrazione, nella seduta odierna, evidenziano che non avrebbero, per pura carità e misericordia cristiane, mai rese pubbliche tali vicende se non fossero stati costretti a ciò dalla lettera diffamatoria di Mariotti. Gli stessi respingono al mittente quanto contenuto nella lettera in esame e informano gli Accademici Tiberini d'Italia che l'Autorità Ecclesiastica competente, informatasi nel merito, vietò due giorni prima della pseudo cerimonia del Mariotti del 7 dic. scorso, l'uso dell'Aula Magna della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione, udito e approvato all'unanimità quanto predetto, diffidano Fernando Mariotti a fregiarsi illegalmente del titolo abusivo di Presidente a vita contro ogni norma e buon senso; infatti lo statuto vigente dell'Accademia Tiberina, al Titolo V, Organi dell'Accademia, art.33, così recita: "Il Presidente dell'Accademia è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile". Lo diffidano altresì ad usare in ogni modo ogni riferimento all'Accademia Tiberina, al suo logo, alle sue insegne tradizionali e ad usare lo stemma della Pontificia Accademia Tiberina, patrimonio storico Tiberino, non fruibile ora per esplicito divieto delle Autorità Vaticane, provvedimento ben noto allo stesso Mariotti.

I Consiglieri predetti invitano altresì il Sig. Franco Antonio Pinardi ad ottemperare a quanto vietatogli dal Tribunale Civile di Roma e lo diffidano dallo svolgere ogni altra attività collegabile all'Accademia Tiberina.

I Consiglieri di Amministrazione dell'Accademia Tiberina diffidano sia Mariotti che Pinardi dall'usare nome, logo, azioni, riferimenti alla Associazione consorella dell'Accademia – la Libera Unione della Legione d'Oro – che ha ripreso la propria vita nelle forme storiche e statutarie.

I predetti Consiglieri riconfermano il proprio impegno ed un rilancio operativo dell'Accademia Tiberina, consapevoli che essa vada aggiornata alla nostra epoca, con riferimento primario alla cultura, alle scienze, all'arte, alla storia, ma aprendo l'orizzonte al vasto e tormentato terreno della vita delle persone, delle famiglie, della società. In corso del dibattito viene opportunamente richiamata la seguente massima di Cicerone che nei "Paradossi degli Stoici" ammonisce: "se a ogni piè sospinto inganni e defraudi, cerchi e combini affari, derubi e togli con la violenza, se reprimi i tuoi soci [...] allora dimmi: tutti questi sono comportamenti tipici di chi si trova nella più grande abbondanza di beni o di chi ne è totalmente privo?".

Viene quindi espressa la volontà di rinvigorire, aggiornandole, le Sezioni decentrate Tiberine che, per il compito nostro a vasto raggio, possano essere un mezzo importante per lo sviluppo di una dimensione essenziale dell'uomo. "Le nuove ideologie, caratterizzate da diffuso individualismo, egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità dello "scarto" che induce al disprezzo e all'abbandono dei più deboli, di coloro che vengono considerati "inutili". Così la convivenza umana diventa sempre più simile a un mero *do ut des* pragmatico ed egoista" (dal messaggio di Papa Francesco – XLVII Giornata Mondiale della Pace). Il campo è vastissimo, noi vi porteremo il nostro lavoro.

Il Consiglio invita altresì tutti gli Accademici Tiberini d'Italia a ripartire con vigore e serenità nella verità e carità fraterna. L'Accademia Tiberina dovrà inoltre aprire siti di confronto tra di noi per apportare speranza all'orizzonte dell'uomo, per il suo sviluppo integrale. Un invito a intraprendere il cammino nella direzione di un'esistenza più ricca di vera felicità attraverso una testimonianza, nelle varie forme pertinenti, di vita più autentica.

"Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale dell'uomo il quale è un essere relazionale. Ciò anche nel rapporto tra le scienze empiriche e gli altri saperi come la filosofia, la teologia e la stessa Fede. [...] Tutta la società può venire arricchita grazie a questo dialogo che apre nuovi orizzonti al pensiero e amplia la possibilità della ragione. Anche questo è un cammino di armonia e di pacificazione". (cfr. *Evangelii Gaudium* di Papa Francesco, n° 242).

In prospettiva di un nuovo cammino da parte dell'Accademia Tiberina, alla luce dei suoi 200 anni di storia e di successi, necessita trasferire nella confusa nostra società nazionale principi, valori ed impegni tesi a ricostruire i suoi lacerati tessuti coinvolgendo, con metodi ed efficaci messaggi formativi, giovani capaci e animati da certezze profonde per ricreare spazi vasti di speranza, condividendo generosamente la vita con la gente, convinti che ogni persona è degna della nostra dedizione.

Il Consiglio di Amministrazione Tiberino in tale prospettiva si impegna infine a portare alla imminente inaugurazione dell'Anno Accademico Tiberino proposte valide sul nostro futuro impegno.>>

Il Consiglio di Amministrazione, approvato all'unanimità tale documento, passa a trattare gli altri punti all'Ordine del Giorno, formulando alle gentili Accademiche e agli illustri Accademici Tiberini d'Italia e Estero i più cordiali e vivi auguri di buon proseguimento dell'anno 2014 appena iniziato.

4.32264/13



TRIBUNALE DI ROMA  
IX Sezione Civile  
*Sezione specializzata in materia di impresa*  
**ordinanza**

resa nella causa iscritta al n. 32264 R.G. Cont. anno 2013

tra

Pinardi Franco Antonio, con l'avv. Giacomo Modesti e l'avv.  
Annamaria Gallo

*ricorrente, resistente in riconvenzionale*

e

Corazzi Aldo, Partini Giuseppe e Accademia Tiberina, con l'avv.  
Maddalena Ferraiuolo

*resistenti i primi due, interveniente la terza,  
tutti attori in riconvenzionale*

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva,  
letti gli atti e i documenti di causa,  
osserva quanto segue.

Pinardi Franco Antonio ha agito in via cautelare deducendo di essere "titolare del marchio distintivo dell'Accademia Tiberina", registrato presso l'UAMI in data 8.10.2002, il quale veniva da lui utilizzato non in proprio, ma nella qualità di procuratore del "presidente e proprietario dell'Accademia Tiberina", mons. Fernando Mariotti. Ha affermato l'istante di aver appreso che Corazzi Aldo e Partini Giuseppe, nell'asserita veste, rispettivamente, di presidente vicario e di segretario generale dell'Accademia Tiberina, utilizzavano senza alcuna autorizzazione, e quindi illegittimamente, il marchio in questione in nome e per conto di tale associazione. Ha quindi richiesto di emettere i provvedimenti atti a far cessare l'attività posta in essere dai menzionati Corazzi e Partini.

Questi ultimi si sono costituiti ed è inoltre intervenuta in giudizio l'Accademia Tiberina. Hanno tutti domandato di rigettare la domanda, con condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente; in via riconvenzionale hanno chiesto di "emmettersi i provvedimenti necessari e idonei a far cessare l'illegittimo utilizzo" del marchio comunitario oggetto di registrazione.

I convenuti e l'interveniente hanno eccepito, in via pregiudiziale, che nel proprio atto introduttivo il ricorrente aveva mancato di precisare l'azione di merito che si riprometteva di intraprendere. Va nondimeno osservato che la domanda cautelare proposta ha contenuto inibitorio, sicché, al di là dell'improprio richiamo all'art. 700 c.p.c., essa è riconducibile alla previsione

dell'art. 131 c.p.i.. Come è noto, in materia di proprietà industriale l'azione inibitoria è anche una tipica azione di merito, specificamente prevista dall'art. 124 c.p.i.. Ora, non vi sono ragioni che inducano a dubitare del fatto che il ricorrente, in sede di merito, intenda proprio avvalersi dell'azione inibitoria, dal momento che l'unico interesse da lui manifestato è quello di vietare ai resistenti l'utilizzo del marchio per cui è causa: ne discende che nella fattispecie l'onere di enunciazione della domanda di merito può ritenersi assolto (ancorché implicitamente).

I resistenti e Accademia Tiberina hanno altresì dedotto che il ricorrente avrebbe agito in proprio per tutelare inesistenti diritti di un terzo, don Fernando Mariotti. In proposito, può notarsi che la parte attrice abbia basato l'azione proposta sull'affermata titolarità del marchio di cui si dibatte (cfr. verbale di udienza del 19.6.2013, ove si legge "Il presente giudizio è stato promosso dal cav. Franco Antonio Pinardi in quanto titolare del marchio figurativo"); e tanto basta per ritenere sussistente la legittimazione ad agire dello stesso attore; come è noto, infatti, l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia (per tutte: Cass. n. 12832/2009), onde la legittimazione del ricorrente non può essere contestata sulla base dell'inesistenza del diritto, da questi affermato, sul segno distintivo di cui trattasi.

Ciò posto, è da credere, tuttavia, che Pinardi non abbia il diritto di opporsi al denunciato sfruttamento del segno corrispondente al marchio figurativo recante il motto "*Alerius sic altera poscit opem*", da lui registrato.

Tale marchio riproduce lo stemma dell'Accademia Tiberina: la circostanza è pacifica, oltre che provata in giudizio (doc. n. 4 e doc. n. 5, pag. 22, di parte resistente).

Che il segno, prima della registrazione, sia stato per lungo tempo utilizzato dall'associazione in tutta Italia (cfr. memoria difensiva dei convenuti, pag. 26) non è stato poi specificamente contestato e, comunque, appare del tutto plausibile, tenuto conto del fatto che l'Accademia Tiberina è stata fondata nel 1813 e si prefigge la promozione delle lettere, delle scienze, delle arti e degli studi storici in un ambito non localistico (cfr. lo statuto dell'associazione, e segnatamente l'art. 7, ove si legge che l'attività dell'Accademia si colloca nello scenario nazionale e internazionale). Pinardi non ha inoltre mai sostenuto di aver utilizzato, in passato, prima della registrazione, il segno per cui è causa attribuendolo a un soggetto diverso rispetto all'Accademia: egli ha anzi esplicitamente associato l'utilizzo del segno ad iniziative, da lui assunte, che concernevano, comunque, l'Accademia Tiberina (creazione del sito *web* dedicato all'associazione; organizzazione della cerimonia per l'organizzazione del 198° anniversario dell'istituzione di questa: cfr. verbale di udienza del 19.6.2013). Va qui sottolineato come tali fattispecie di sfruttamento del segno rappresentino, a ben vedere, altrettante ipotesi di un uso, indiretto,

che fa sempre capo al soggetto cui è riferibile il segno stesso (si veda in tema, ad es., App. Milano 29 marzo 1977, *GADI*, 995, secondo cui concreta un'ipotesi di uso indiretto quello che si attua per il tramite dell'attività posta in essere dal licenziatario del marchio). Lo stesso attore ammette, del resto, che il marchio registrato è ancora oggi da lui utilizzato per contraddistinguere l'attività dell'associazione culturale: lo si ricava dall'affermazione secondo cui egli sfrutterebbe il marchio quale procuratore del "presidente e proprietario dell'Accademia Tiberina, mons. Mariotti Fernando": circostanza, questa, che appare del tutto congruente con il pregresso impiego del marchio non registrato quale segno distintivo dell'attività svolta dal medesimo ente. Si deve quindi affermare che l'unico preuso (non locale) riconoscibile del marchio figurativo registrato è quello imputabile (direttamente o indirettamente) all'Accademia Tiberina.

Ora, in base al combinato disposto degli artt. 8, 4° co. e 53, 1° co. lett. c) RMC (reg. CE n. 207/2009 del Consiglio), il marchio comunitario è nullo allorché esso entri in conflitto con altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, sempre che il segno abbia acquisito diritti (che nella fattispecie sono quelli derivanti dal preuso disciplinato dalla legislazione nazionale) e il titolare del diritto sul segno possa vietare l'uso del marchio successivo (ciò che nella fattispecie accade, visto che la legge italiana configura una tale prerogativa con riferimento al marchio di fatto: art. 13, 1° co., lett. b) c.p.i.).

Se ne desume che Franco Antonio Pinardi non possa inibire alcunché ai resistenti avv. ti Corazzi e Partini, i quali si identificano, rispettivamente, nel legale rappresentante (quale reggente della presidenza, in forza della delibera assembleare assunta il 9.11.2012) e nel segretario generale (in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 23.3.2012) dell'Accademia Tiberina. Vero è, di contro, che sulla base dei cit. 8, 4° co. e 53, 1° co. lett. c) RMC, l'associazione, che è intervenuta in giudizio per il tramite dell'avv. Corazzi (costituito sia in proprio, sia quale legale rappresentante dell'ente) può fondatamente pretendere che il ricorrente si astenga dall'uso del marchio registrato: in questa sede deve infatti accertarsi in via incidentale che tale marchio – che il ricorrente utilizza e intende utilizzare senza il consenso dell'Accademia, che anzi vi si oppone – è nullo per la constatata contrarietà al marchio di fatto di cui si è detto.

Non varrebbe del resto opporre che l'attore abbia registrato il marchio essendo munito della procura speciale conferitagli da don Fernando Mariotti. Tale procura è priva di un effettivo valore legittimante, dal momento che l'ecclesiastico, nel momento in cui attribuì all'odierno istante il potere rappresentativo in questione, non era legale rappresentante dell'Accademia, come si desume dal verbale di assemblea straordinaria del 22.12.2011 e dai successivi verbali che documentano riunioni in cui sono state assunte

decisioni sulle cariche associative.

L'assunto secondo cui l'avv. Corazzi non avrebbe il potere di rappresentare l'Accademia (secondo quanto genericamente eccepito dal convenuto nel verbale di udienza del 12. 6.2013) è, d'altro canto, privo di riscontro alla luce della nominata documentazione presente in atti.

La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. svolta da Corazzi, da Partini e dall'Accademia deve essere respinta, non ricorrendo l'ipotesi dell'azione proposta con dolo o con colpa grave.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Giudice così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta da Pinardi Franco Antonio;
- 2) inibisce al ricorrente l'utilizzo del marchio comunitario n. 010934776;
- 3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Corazzi Aldo, Partini Giuseppe e Accademia Tiberina;
- 4) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.500,00 per compensi.

Si comunichi.

Roma, 4.7.2013.

IL GIUDICE  
(dott. Massimo Falabella)



n. 52819/13

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Composta da

Dr. Tommaso Marvasi	presidente
Dr. Gabriella Muscolo	giudice relatore
Dr. Paolo Catallozzi	giudice

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

RITENUTO

-che Franco Antonio Pinardi propone reclamo avverso l' ordinanza del tribunale di Roma, di diniego della inibitoria a Aldo Corazzi e Giuseppe Partini dell' uso del marchio complesso a propria registrazione comunitaria e di accoglimento della domanda di inibitoria della terza intervenuta Accademia Tiberina dell' uso di detto marchio da parte di esso Pinardi, e le parti reclamate, costituite, chiedono la reiezione del reclamo;

-che nel caso di specie i fatti rilevanti, non contestati tra le parti e comunque documentati in atti sono: la costituzione della Accademia, associazione non riconosciuta, nel 1813; l' uso da parte di questa dello stemma costituente parte figurativa e del verso "*Alterius sic altera poscia opem*", parte denominativa del



marchio registrato dal 1816; la notorietà nazionale del segno e della associazione; la nomina della terza Anna Maria Partini a presidente della associazione e del Corazzi a Vicepresidente nel 2011; la dazione di procura dal terzo don Mariotti al Pinardi all'uso del marchio per distinguere la Accademia Tiberina nel 2013 e la registrazione del marchio medesimo da parte del Pinardi sempre nel 2013;

-che la regola del caso si rinvie nel combinato disposto degli artt. 8 comma 3 e 25 c), che fa divieto, sanzionato da nullità, di registrazione da parte di terzi come marchio di segni e denominazioni di enti ed associazioni non aventi scopo di lucro e dei loro emblemi notori senza il consenso dell'avente diritto, e dunque al Pinardi, terzo rispetto alla Accademia, in difetto di consenso di questa, i cui poteri rappresentativi non erano all'epoca della registrazione in capo al Mariotti, dante procura, è fatto divieto di registrare l'emblema dell'accademia come marchio e di questo deve accertarsi in via incidentale la nullità;

-che per effetto di ciò, il marchio registrato in capo al Pinardi non può essere protetto con l'inibitoria domandata, l'uso del marchio da parte sua è contraffattivo e deve per contro essere inibito, la domanda cautelare principale deve pertanto essere respinta, quella riconvenzionale accolta e il reclamo respinto, con condanna della parte reclamante soccombente a pagare alle parti reclamate le spese di lite per euro 5.000,00;

tutto ciò ritenuto:

- 1) respinge il reclamo;
- 2) condanna parte reclamante a pagare a parti reclamate le spese di lite per euro 5.000,00;
- 3) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Roma, 27 novembre 2013

IL PRESIDENTE

